

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO N. 6101

CONTRATTO D'APPALTO

T R A

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (codice fiscale n. 00061820742)

E

1° Impresa Raffaele PINTO (codice fiscale n. PNT RFL 45D26 D5080) da Fasano,

P E R

la esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, risanamento e ripristino delle strutture in c. a. del fabbricato sito in BRINDISI - Viale Liguria lotto 24° -

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA £. 23.200.000.-

RIBASSO D'ASTA DEL 3,35% £. 777.200.-

IMPORTO NETTO DEI LAVORI £. 22.422.800.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentoottaquattro, in questo giorno di sabato del mese di luglio in Brindisi e nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via Giam-

18/5/84

2615

Mod. 1 Vol.

150.500

battista Casimiro, n. 27, avanti a me dottor ingegner Antonio LONGO - Coordinatore Generale dell'Istituto predetto, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica-amministrativa ai sensi degli articoli 151 e 153 del Testo Unico 28/4/1938, n. 1165, sono personalmente comparsi i signori:

- 1) Michele NARCISI, nato a Brindisi il 13 Marzo 1940, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, presso la cui sede per la carica è domiciliato, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo predetto per la sua carica;
- 2) Raffaele PINTO, nato a Fasano il 26 Aprile 1945, domiciliato in Fasano alla Via Venaфра, n. 122, quale titolare della impresa edile omonima con sede in Fasano e, ai sensi e per gli effetti dello articolo 6 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, presso il domicilio eletto in Brindisi, alla Via Casimiro, presso lo studio legale dello avvocato Carlo DE CARLO.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, previa rinunzia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assi

stenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in persona del suo Presidente come sopra rappresentato, affida all'Impresa Raffaele PINTO con sede in Fasano, la quale, in persona come sopra, accetta, l'appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, risanamento e ripristino delle strutture in c.a. del fabbricato sito in BRINDISI - Viale Liguaria - lotto 24°.

I lavori di cui sopra sono finanziati con i fondi stanziati nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 1983 per manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 4146 approvata nella seduta del 31/5/1983.

Tutte le opere di cui sopra dovranno essere eseguite secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, nonché secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, Capitolato speciale di appalto ed elenco dei prezzi unitari che, previa sottoscrizione dei comparenti e mia, qui si allega sotto la lettera "A", infine in ottemperanza alle disposizioni della

Direzione dei Lavori.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto o dell'allegato Capitolato Speciale d'appalto le parti fanno concordemente ed esplicito riferimento alle norme del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063 e del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25/5/1895 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa in particolare quella a carattere oneroso che qui si intendono anche se non materialmente, integralmente trascritte. In ordine a quanto sopra si precisa che alla figura del Ministro, dell'Ispettore, dell'Ingegnere Capo e del Direttore dei Lavori corrispondono, rispettivamente, il Presidente dell'IACP, l'Ingegnere Capo dello IACP ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Isti

tuto appaltante.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, ad osservare le norme del regolamento edilizio, d'igiene e di polizia urbana del Comune di Brindisi.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nelle norme suddette si farà riferimento a tutte le disposizioni legislative ministeriali vigenti in materia.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate.

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra, dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti di aver attentamente esaminato e valutato tutti i documenti di appalto, di aver preso visione del terreno ove è ubicato il fabbricato e di aver valutato tutte le circostanze di tempo e di luogo che possono influire sull'andamento dei lavori.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di aver valutato tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni e interferenze inerenti e conseguenti alla presenza nelle immediate adiacenze del cantiere di manufatti abitativi, ivi compresi gli oneri e provvedimenti che la stessa Impresa appaltatrice dovrà assumere per evitare danni a persone o cose.

Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere, pertanto, a tale titolo alcun compenso o indennità.

Pertanto, nella piena conoscenza della importanza dell'appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, la Impresa riconosce potersi l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

RESPONSABILITA' DELL' IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Istituto Appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sé la responsabilità civile e penale piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo, in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione

dell'appalto e dovranno essere rilevati dalla Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente venire promossa contro di loro.

ART. 4

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, si obbliga nel modo più formale ed assoluto a non concedere anche di fatto in subappalto, o a cottimo, in tutto o in parte, i lavori e le forniture che formano oggetto del presente appalto ad essa Impresa esclusivamente concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto appaltante, sotto la comminatoria delle conseguenze penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente e dello esercizio del diritto da parte dell'Istituto appaltante alla risoluzione del presente contratto ed al risarcimento di tutti i danni nel senso più lato ed immissione in possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida senza che la Impresa appaltatrice possa fare opposizione di sorta, prestando sin da ora la stessa Impresa, in persona come sopra, il suo consenso a detta immissione in possesso da parte dell'Istituto appaltante.

ART. 5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE

IN CASO DI RITARDO -

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in giorni cento cinquanta naturali successivi, continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinato da apposito verbale.

Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie o per festività.

La penale pecuniaria, in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui all'articolo 29 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, resta fissata nella misura di £. 20.000.= (ventimila) per ogni giorno di ritardo, giusta l'articolo 9 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 6

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dall'allegato Capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, e devono intendersi compensati nei prezzi unitari di cui al successivo articolo 11 gli oneri

ri ed obblighi seguenti:

- 1) - il conseguimento, compreso ogni oneri cennesso, di tutte le licenze necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonchè, in genere, di quelle comunque necessarie per la esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
- 2) - la formazione e il mantenimento del cantiere, compresa ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati;
- 3) - la richiesta e l'ottenimento degli accertamenti provvisori per lo approvvigionamento della acqua e dell' energia elettrica e del telefono, ecc. necessarie per l' esercizio del cantiere, per la esecuzione dei lavori appaltati, nonchè di tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- 4) - tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada e del relativo regolamento, nonchè tutte le spese connesse a tali adempimenti;
- 5) - l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vi

genti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

6) - l'onere dell'eventuale custodia del cantiere installato, che deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contratto.

ART. 7

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare, integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperative, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, alla osservanza delle norme della legge 9/2/1979, n. 36 - art. 6 - commi sesto e settimo, sul trattamento stra

ordinario di cassa integrazione guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso l'Istituto appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte delle imprese fornitrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ed anche da parte di ditte assuntrici di lavoro in subappalto, eventualmente autorizzato a norma di legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dall'Istituto appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà alla Impresa appaltatrice e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i la

vori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dallo Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento dei danni per tale titolo.

ART. 8

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'ammontare totale a base di appalto è di lire 23.200.000.= (lire ventitremilioniduecentomila).

L'importo sopra indicato, ridotto del ribasso del 3,35% (lire tre e centesimi trentacinque per cento) offerto dalla impresa appaltatrice in sede di licitazione privata, risulta determinato nell'importo netto contrattuale dei lavori di lire 22.422.800.= (lire ventidue milioni quattrocentoventidue mila ottocento).

I lavori saranno valutati in base ai prezzi dello elenco prezzi unitari allegato al presente contratto sotto la lettera "A".

A tutti i prezzi unitari di cui sopra dovrà essere

applicato lo stesso ribasso complessivo precedentemente indicato.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nelle misure, con le modalità e alle condizioni tutte indicate o richiamate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso, inclusi tra l'altro gli oneri previsti all'art. 16 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli indicati o richiamati nel presente contratto.

ART. 9

REVISIONE DEI PREZZI

Con il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali nei limiti delle disposizioni legislative vigenti per le opere pubbliche.

Agli effetti dell'applicazione delle leggi 21/6/1964 n. 463; 17/2/1950, n. 50; 19/2/1970, n. 76 e 21/12/1974 n. 700 resta stabilito che convenzionalmente sarà fatto esplicito riferimento alle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli, alla composizione della squadra tipo nonché agli elementi assunti convenzionalmente a indice per materiali, trasporti e noli stabiliti dal

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11/12/1978
 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 23/
 12/1978 e riportati nella tabella qui di seguito tra-
 scritta:

ELEMENTI DI COSTO PIU' RAPPRESENTATIVI

A) - **MANO D'OPERA** 40%

B) - **MATERIALI:**

1) Cemento q.le 7%

2) Sabbia mc. 5%

3) Lavabo cad. 2%

4) Ferro F e B 38K Kg. 8%

5) Mattoni forati a 4 fori ... n. 8%

6) Legname abete per infissi.. mc. 7%

7) Marmettoni mq. 7%

in uno 44%

C) **TRASPORTI:**

8) Autocarro q.le/Km. 6%

D) - **N O L I:**

9) Betoniera ora 4%

10) Gru ora 6%

in uno 10%

TOTALE **100%**

SQUADRA TIPO:

- operai specializzati 2

- operai qualificati 2

- manovali specializzati 3

Si precisa che le variazioni da prendere in base del computo revisionale si intendono sempre quelle del costo di origine e che, per quanto riguarda i noli, il costo orario di ciascuno dei mezzi è quello medio provinciale dei mezzi del genere assunti a indice.

Per quanto concerne i trasporti, il costo a Km. è quello provinciale desunto dalla media dei costi relativi alle percorrenze fino a 5 Km. da 5 a 20 Km. e da oltre 20 a 30 Km.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi sarà fatto riferimento ai costi degli elementi come sopra convenzionalmente assunti a indice, quali risultano dal bollettino della Commissione Provinciale per il rilevamento dei prezzi, istituita in base alla circolare del Ministero del LL.PP. n. 633 del 28/2/1948, per la provincia di Brindisi.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato all'Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall'Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito dal-

lo art. 10 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno operate le ritenute di garanzia di cui all'art. 19 del Capitolato Generale d'Appalto e di cui all'art. 48 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

ART. 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli, anche nei seguenti casi:

- qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode nei confronti dell'Impresa appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento sia stato iniziato dalla Autorità Giudiziaria per denuncia di terzi;
- qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, la Impresa appaltatrice comprometta a giudizio insindacabile dell'Istituto appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;
- qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice, si verifichino irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori

stessi, sempre che l'Istituto appaltante non ritenga opportuno dar luogo all'esecuzione di ufficio;
- qualora contravvenga alle disposizioni della Legge 13/9/1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con la Impresa appaltatrice saranno definiti, con salvezza di ogni possibile diritto ed azione dello Istituto appaltante, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi di cui al precedente articolo 8.

L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti, secondo i criteri stabiliti nel precedente capoverso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, tenuto peraltro conto di quanto stabilito nell'ultimo capoverso del precedente articolo 1.

ART. 12

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni di tutto quanto indicato o richiamato

to nel presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva infruttifera dello importo di £. 1.121.000.= (diconsi lire unmilione centoventunomila) pari al 5% (cinque per cento) dello ammontare presunto contrattuale dell'appalto indicato nel precedente articolo 8, mediante polizza fidejussoria n. 19393511 del 22/3/84 prestata dal Lloyd Adriatico S.p.A. - agenzia di Fasano/649 - con sede in Trieste, con la quale il predetto Lloyd Adriatico, società per azioni - agenzia di Fasano/649 - con sede in Trieste, si costituisce fidejussore nell'interesse dell'Impresa appaltatrice ed a favore dell'Istituto appaltante fino alla concorrenza della predetta somma di £. 1.121.000.= (lire unmilione centoventunomila).

La cauzione in parola, così come le ritenute effettuate a norma del precedente articolo 10 quale ulteriore garanzia del perfetto adempimento del presente contratto, sarà svincolata dopo che sia stato approvato il collaudo definitivo dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia e pendenza.

ART. 13

SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice

tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come i diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, capitolati.

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano, altresì, tutte le tasse, le imposte e contribuzioni presenti e future, che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle forniture ed opere, oggetto del presente appalto, la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutte senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come per legge.

ART. 14

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal T.U. 28/4/1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale di esso, sono i se-

guenti:

A) Capitolato Speciale, disciplinare d'appalto ed
elenco dei prezzi unitari.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche
se ad esso non materialmente allegati, i seguenti do-
cumenti:

a) Capitolato Generale d'appalto per le opere di com-
petenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.
P.R. 16/7/1962, n. 1063;

b) legge 20/3/1865, n. 2248 allegato "F" sui lavori
pubblici;

c) regolamento per la direzione, contabilità e col-
laudazione dei lavori dello Stato che sono nelle
attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici ap-
provato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive
modificazioni ed integrazioni;

d) regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e contabilità generale dello Stato, approvato con
R.D. 23/5/1924, n. 827.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinunzia delle parti che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho rice-
vuto e pubblicato il presente atto mediante lettura
fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presen-

za delle parti che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante delegato qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di numero sei fogli di carta uso bollo, dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su numero venti facciate oltre a questa fin qui.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. 20

DELIBERAZIONE N. 4473

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISANAMENTO E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN C.A. DEL FABBRICATO SITO IN BRINDISI - VIALE LIGURIA - LOTTO 24° - IMPRESA PINTO RAFFAELE DA FASANO - APPROVAZIONE CONTRATTO DI APPALTO. =

L'anno millenovecentottanta quattro il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO ore 11.00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sito in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Signori:

			Presente	Assente
1)	Sig. Michele NARCISI	- Presidente	SI	
2)	Dott. Franco CAIULO	- V. Presidente	SI	
3)	Prof. Umberto CAVALIERE	»	SI	
4)	Sig. Luigi IAZZI	- »		SI
5)	Sig. Elio MILANI	- »	SI	
6)	Sig. Antonio PAPADIA	- »		SI
7)	Dott. Silvio SPANO	- »	SI	
8)		- »		
9)		- »		
10)		- »		
COLLEGIO SINDACALE				
11)	Rag. Dante STEA	- Presidente	SI	
12)	Dott. Cataldo TOTA	- Sindaco R.	SI	
13)	Rag. S. Adamo NARDELLI	- Sindaco R.		SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data 8.6.1984 n. 5955 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dopo aver trattato l'argomento n. 19 di seguito passa ad esaminare l'argomento n. 20 all'Ordine del Giorno della presente adunanza che ha per Oggetto:

"Lavori di manutenzione straordinaria, risanamento e ripristino delle strutture in c.a. del fabbricato sito in Brindisi - Viale Liguria - lotto 24° - Impresa PINTO Raffaele - da Fasano. Approvazione contratto di appalto". =

P R E M E S S O :

- Che in data 18/5/1984 con n° 6102 di Repertorio è stato stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, risanamento e ripristino delle strutture in cemento armato del fabbricato sito in Brindisi - al Viale Liguria - al lotto 24°;
- Che l'importo netto contrattuale ammonta a L. 22.422.800.-;
- Che detto contratto di appalto è stato stipulato tra l'Impresa PINO Raffaele da Fasano, aggiudicataria della licitazione privata a suo tempo esperita - e l'I.A.C.P. di Brindisi;
- Che detto contratto di appalto è stato registrato a Brindisi il 18 / 5/1984 al n. 2615 - mod. 1°;
- Che in dipendenza di ciò si rende necessario procedere alla approvazione dello stesso;
- letto il contratto di appalto in riferimento;
- accertato che lo stesso è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore;
- ritenuto di poterlo approvare nel testo allegato alla presente delibera sotto la lettera "A";
- sentito il Coordinatore Generale dello I.A.C.P.;
- A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, il contratto di appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, risanamento e ripristino delle strutture in cemento armato del fabbricato sito in Brindisi al Viale Liguria - al lotto 24° - così come stipulato tra l' Impresa PINO Raffaele con Sede in Fasano che, allegato alla presente delibera sotto la lettera "A", di essa forma parte integrante e sostanziale.

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 22 GIU. 1984

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
f.to Michele Narcisi

I COMPONENTI

f.to Dott. Franco Caiulo
f.to
f.to
f.to
f.to
f.to
f.to
f.to
f.to

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ing. Antonio Longo